



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

L'opposizione all'esecuzione in caso di esecuzione promossa sulla base di un titolo esecutivo

Qualora l'esecuzione venga promossa sulla base di un [titolo esecutivo](#) di formazione giudiziale (abbia esso o meno valore di [giudicato](#)), il debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo ed i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione. Ciò in quanto l'[opposizione all'esecuzione](#) è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia delle decisioni che ne costituiscono il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state o avrebbero potuto/potrebbero essere fatte ancora valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame.

NDR: in argomento Cass. 22402/2008, 20594/2007, 8928/2006 e 9061/1999.

Tribunale di Roma, sentenza del 23.4.2021

...omissis...

L'opposizione deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione preventiva contestandosi l'an exequatur.

Secondo il disposto dell'art. 615 I c.p.c. oggetto dell'opposizione all'esecuzione è la contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.

Per la dottrina, si tratta di un'azione di accertamento negativo del diritto dell'intimante di procedere in executivis fondata sulla negazione della esistenza originaria del titolo esecutivo, sulla sua caducazione per fatto successivo, sull'estinzione sopravvenuta del credito o sulla direzione dell'esercizio dell'azione esecutiva. Il petitum è quindi quello dell'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore procedente ad agire in executivis, a prescindere dai motivi che sono delibati incidenter tantum.

Nel caso concreto l'opponente ha svolto anche una domanda volta ad ottenere la condanna della precettante alla restituzione di una somma dalla stessa prelevata dal conto corrente cointestato.

Orbene, l'opponente pretende di poter revocare le condizioni stabilite nella sentenza di separazione adducendo uno stato psicologico menomato.

Tuttavia, trattandosi di titolo esecutivo giudiziale, è principio consolidato che, qualora l'esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (abbia esso o meno valore di giudicato), il debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo ed i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 22402/2008; Cass. Civ. n. 20594/2007, Cass. Sez. 3. n. 8928 del 18/04/2006; Cass. 28.8.1999 n.9061). Ciò in quanto l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia delle decisioni che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state o avrebbero potuto/potrebbero essere fatte ancora valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame.

Considerato che nella stessa prospettazione dell'opponente l'indebito utilizzo dei fondi del conto corrente cointestato sarebbe avvenuto tra il 2008 e id il 2012 (rectius fino al 26/09/2012 non essendovi documentazione successiva di prelievi/utilizzi) e che come risulta dalla sentenza notificata unitamente al precetto il ricorso per la separazione del coniuge è stato depositato il 19.12.2012, l'eventuale credito restitutorio sarebbe sorto prima della formazione del titolo e quindi inopponibile allo stesso.

Non è, pertanto, sussistente alcun fatto estintivo successivo alla formazione del titolo e quelli anteriori dovevano essere dedotti in occasione della formazione del titolo giudiziale. In ultimo, non risulta allegato in modo preciso come e quando l'opponente avrebbe scoperto l'indebito depauperamento del conto corrente cointestato al fine di legittimarne la tardiva deduzione solo in sede di opposizione all'esecuzione.

Pertanto, deve essere confermata l'efficacia del precetto.

Quanto alla domanda di condanna della Se. di restituzione della somma di €201.110,15, si deve rilevare che alcune pronunce di legittimità seppure risalenti consentono all'opponente di ampliare l'oggetto del giudizio di opposizione con la proposizione di questioni estranee all'esistenza e validità del titolo esecutivo (Cass. n. 971/1963; Cass. 23.07.2003 n. 1449), sempre che il giudice non ritenga di disporre la separazione delle cause per il rischio di ritardare la definizione dell'opposizione.

Superata la questione dell'ammissibilità della domanda, si deve concludere che la domanda dell'opponente è rimasta priva di prova: nell'atto introduttivo sono stati allegati solo alcuni estratti

conto senza che sia stato depositato il contratto di conto corrente che risulta cointestato per quanto si evince dall'intestazione dei rendiconti bancari.

Non risulta se gli stessi correntisti potessero operare con firma disgiunta né quali e quante carte di debito (bancomat) fossero collegate al conto corrente. L'opponente non analizza partitamente la contabilità bancaria ma si limita ad affermare che di tutte le spese solo circa €31.000 siano da ricondurre allo stesso mentre le altre sarebbero indebiti prelevamenti da parte della precettante. Non prova che sia ascrivibile solo allo stesso la provvista di detto conto.

Invero, non risulta provato che le spese siano state fatte dalla Se.. Non risulta nemmeno dedotto che solo la stessa avesse uso del bancomat né che le spese fatte non fossero ascrivibili al mantenimento della famiglia al quale era senz'altro tenuto anche il Gi..

Quanto alla documentazione medica in atti, si ha un referto di P.S. per un sinistro stradale con trauma dalla quale scaturiva frattura composta dell'arco antero laterale della III,IV, v e VI costa ss, infrazione della falange ecc, con una prognosi di giorni lavorativi 30 ed un certificato per l'accertamento dell'invalidità civile di tetraparesi in esito a malformazione A-V meningea trattata chirurgicamente del 16.06.2014, successiva alla separazione.

La quasi totalità delle contabili riguardano spese in supermercati, distributori di benzina che possono essere ascritte a spese per il sicuro sostentamento della famiglia, composta anche da due figli.

Se è bene vero che la presunzione di contitolarità delle somme può essere vinta da uno dei cointestatori del conto corrente per l'attribuzione di una maggior quota o per il rimborso di quella spesa dall'altro oltre la sua quota, ciò deve calarsi nella realtà familiare per cui "nell'ipotesi di cointestazione d'un conto corrente bancario a due conviventi "more uxorio", alla cessazione della convivenza le somme a credito nel conto devono considerarsi appartenenti in parti uguali a ciascuno dei conviventi, ancorché sia pacifico in causa che soltanto l'uomo, col suo lavoro di pubblico dipendente, aveva originariamente la proprietà delle somme via via depositate mentre la donna, durante la convivenza, s'era completamente dedicata alla famiglia di fatto, come casalinga, giacché le somme risparmiate e come sopra depositate sul conto cointestato devono considerarsi destinate alle spese riguardanti la famiglia stessa, secondo gli usi" (Tribunale Bolzano, 20/01/2000). Si deve, in ultimo, precisare che le prove per testi articolate dalla difesa del *omissis* non sarebbero state in grado di fornire la prova delle spese personali da parte della Se. oltre la sua quota.

Si indicava quale teste *omissis*, presumibilmente il figlio, che avrebbe dovuto rispondere alla domanda in merito al versamento sul conto *omissis* solo da parte del *omissis* anche per TFR e somme di eredità materna;

che le spese della famiglia negli anni 2008 e seguenti erano molto modeste, che *omissis* era stato esentato da spese per l'infortunio e l'invalidità subita nel 2008. La prova per testi è stata rigettata in quanto valutativa *omissis* e da provarsi per documenti *omissis*.

In definitiva la domanda di condanna al pagamento di €201.110,15 deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate al parametro medio in relazione al petitum richiesto.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione al precetto notificato da *omissis* nei confronti di *omissis* in data 7.04.2016 e per l'effetto dichiara valido ed efficace il precetto; rigetta la domanda di condanna di *omissis* al pagamento della somma di € 201.110,15; condanna altresì *omissis* a rimborsare alla *omissis* le spese di lite, che si liquidano in € 12.000 per onorari, oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**I'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

